

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

56/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Il Piano per la sicurezza degli immobili pubblici occupati abusivamente – Regione Lombardia L.R. 27/2007	2
Schiamazzi notturni – Il potere di intervento del Sindaco per contrastare il fenomeno	2
16/10/2008 Il Ministro Brunetta firma il decreto per la riduzione dei distacchi e dei permessi sindacali	3
Agenzia del Territorio, pubblicate le quotazioni immobiliari del 1° semestre 2008 consultabili dal mese di ottobre	3
Criteri interpretativi per l'applicazione del D.Lgs. n.152/2008 – Terzo correttivo del Codice dei contratti pubblici – Il Comunicato n. 54 del 15 ottobre del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	4
ICI e nuove costruzioni – La sentenza della Cassazione n.24924 del 10 ottobre 2008	6
17 ottobre 2008 – Emanato il Bando nazionale per il “Premio Amico della Famiglia 2008”	7

Il Piano per la sicurezza degli immobili pubblici occupati abusivamente – Regione Lombardia L.R. 27/2007

La Prefettura di Milano, con nota del 13 ottobre 2008, ha recentemente invitato i Sindaci e l'ALER a predisporre il Piano per la Sicurezza degli immobili pubblici con riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 27 dell'8 novembre 2007, contenente tra l'altro norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 6 (uso razionale del patrimonio) della citata L.R. prevede che gli enti proprietari degli immobili hanno l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine.

Gli Enti proprietari inoltre hanno l'obbligo di assicurare un costante monitoraggio delle situazioni di criticità provvedendo anche alla identificazione degli occupanti gli immobili in oggetto.

La norma in questione disponeva dunque l'obbligo da parte degli Enti proprietari di provvedere alla predisposizione del piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Secondo quanto contenuto nell'art. 6 della LRL i piani di sicurezza devono prevedere:

- a) le misure di prevenzione da adottare;
- b) le risorse disponibili;
- c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
- d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
- e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune.

Il comma 1 dell'art. 6 conclude prevedendo che: "Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza, costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti.

Schiamazzi notturni – Il potere di intervento del Sindaco per contrastare il fenomeno

Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un'ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.

In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l'ordinamento pone a sua disposizione con l'art. 38, comma 2 bis introdotto dall'art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo "facoltizza" a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici per fronteggiare l'inquinamento acustico.

A tale decisione è giunto il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 4041 del 28 settembre 2008.

16/10/2008 Il Ministro Brunetta firma il decreto per la riduzione dei distacchi e dei permessi sindacali

dal Sito del Ministro:

"Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato oggi il decreto che stabilisce la riduzione dei distacchi e dei permessi sindacali. Trova così una prima, puntuale applicazione il decreto-legge 112 che prevede la riduzione triennale del 45% dei contingenti attualmente in vigore.

Il provvedimento comporta una riduzione di 237 dipendenti in distacco sindacale a partire dal 1 gennaio 2009 (il loro numero salirà a 710 a partire dal 1 gennaio 2011) e che in questo modo torneranno a disposizione delle amministrazioni di appartenenza. Sempre a partire dal 1 gennaio 2009 verranno inoltre ridotti i contingenti dei permessi orari per un ammontare complessivo di 146.212 ore (saliranno a 438.636 ore a partire dal 1 gennaio 2011).

Il provvedimento comporterà un recupero di 348 uomo/anno nel 2009 fino ad arrivare a 1.042 uomo/anno nel 2011. Tale recupero di efficienza è stimato in 9 milioni di euro dal 1 gennaio 2009 fino ad arrivare a circa 30 milioni di euro dal 1 gennaio 2011. Con questa misura viene così aggiunto un ulteriore, importante tassello alla strategia di recupero di efficienza nella Pubblica Amministrazione".

Il decreto, al momento in fase di registrazione alla Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, *"non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale"*;

Agenzia del Territorio, pubblicate le quotazioni immobiliari del 1° semestre 2008 consultabili dal mese di ottobre

L'Agenzia del Territorio, con comunicato stampa del 15 ottobre, rende noto che dal 15 ottobre, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it), sono pubblicate le quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare riferite al 1° semestre 2008 in tutti i comuni italiani.

" È possibile effettuare la consultazione delle quotazioni, oltre che con i tradizionali strumenti di ricerca alfanumerica, con il servizio di navigazione territoriale GEOPOI®, il framework cartografico realizzato dalla SoGeI ed a disposizione dell'Agenzia del Territorio per l'attivazione di prodotti/servizi web oriented.

Gli utenti, con apposite funzionalità di ricerca per indirizzo e/o di pan/zoom, potranno navigare sul territorio nazionale ed accedere alle quotazioni OMI dell'ultimo semestre pubblicato. Il servizio è esteso a 5.086 comuni italiani (copertura nazionale pari al 70% circa dello stock immobiliare). Tra questi sono consultabili le quotazioni dei maggiori comuni italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Foggia, Genova, Livorno, Milano, Modena, Napoli, Padova, Prato, Parma, Roma, Taranto, Torino, Trieste e Verona).

La consultazione della Banca Dati delle quotazioni immobiliari è disponibile anche per i semestri pregressi, a partire dal 2° semestre 2006” .

Criteria interpretativi per l'applicazione del D.Lgs. n.152/2008 – Terzo correttivo del Codice dei contratti pubblici – Il Comunicato n. 54 del 15 ottobre del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Il 17 ottobre 2008 è entrato in vigore il terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n.152 dell'11 settembre 2008.

In concomitanza con l'entrata in vigore della norma, il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto opportuno fornire indicazioni interpretative in merito ad alcune delle disposizioni introdotte dal terzo decreto correttivo, quale ad esempio l'art. 2, comma 1, lett. vv), punto 3) che (in relazione alla disciplina del sistema di qualificazione) introduce una norma di carattere transitorio fino al 31 dicembre 2010 onde consentire alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento a un lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di stipula del contratto, sinora previsti.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti :

- a) cifra d'affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta (adeguata capacità economica e finanziaria);
 - b) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - c) adeguato organico medio annuo;
- fino al 31 dicembre 2010, può farsi riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa.

Per quanto riguarda invece la dimostrazione del requisito dell'adeguata idoneità tecnica il periodo di riferimento è esteso al decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa.

Alla luce di quanto sopra detto, l'Autorità per i Lavori Pubblici ha ritenuto di fornire i chiarimenti contenuti nella nota del 15 ottobre 2008 (comunicato n. 54) che di seguito riportiamo:

- 1) In primo luogo, va chiarito che il miglior quinquennio economico, da utilizzare per la dimostrazione di cifra d'affari, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo, deve essere prescelto dall'impresa e deve essere unico per i tre suddetti requisiti. I valori relativi alla cifra d'affari, al costo delle attrezzature e al costo del personale devono, pertanto, riferirsi alle medesime annualità prese in considerazione, ancorché non consecutive. In caso contrario, la valutazione distinta dei singoli cinque anni migliori relativamente a ciascuno dei tre requisiti comporterebbe una modifica radicale dei criteri applicativi contenuti nel DPR 34/2000, tale da stravolgere l'attuale sistema di qualificazione.
- 2) In secondo luogo, sono necessarie alcune precisazioni sui requisiti di ordine speciale di cui all'art. 18 del DPR 34/2000. In particolare:

- il capitale netto, di valore positivo [art. 18, comma 2, lett. c)], che serve a dimostrare l'adeguata capacità economica e finanziaria limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, è riferito "all'ultimo bilancio approvato". Tale locuzione va intesa nel senso che il capitale netto deve essere comunque quello dell'ultimo bilancio - in senso temporale - approvato e depositato dall'impresa, e non può riferirsi al bilancio più recente considerato tra quelli utilizzati nell'ambito del miglior quinquennio prescelto dall'impresa. Altrimenti, si rischierebbe di consentire il rilascio dell'attestazione anche in presenza di un patrimonio netto negativo e in assenza di effettiva solidità economica dell'impresa;

- gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, i canoni di noleggio e gli ammortamenti figurativi, che costituiscono il costo dell'adeguata attrezzatura tecnica ex art. 18, comma 8, del DPR 34/2000, devono essere calcolati prendendo in considerazione per ciascuno dei migliori cinque anni dichiarati dall'impresa le relative quote in esso ricadenti.

- i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, riportati nei modelli riepilogativi annuali ai fini della dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente ai sensi dell'art. 18, comma 11, del DPR 34/2000, devono essere quelli relativi al solo quinquennio prescelto dall'impresa.

3) E' parimenti opportuno precisare alcuni aspetti relativi all'istituto dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 19 del DPR 34/2000.

In particolare:

- il capitale netto [art. 19, comma 1, lett. a)] deve essere comunque riferito all'ultimo bilancio - in senso temporale - approvato e depositato, e non al bilancio più recente considerato tra quelli scelti nell'ambito del miglior quinquennio. Valgono qui le stesse considerazioni espresse precedentemente in ordine al capitale netto di cui all'art. 18 del DPR 34/2000;

- la cifra d'affari media annuale è quella richiesta "ai fini dell'articolo 18, comma 2, lettera b)" del DPR 34/2000. In considerazione del dettato normativo, la cifra d'affari in lavori deve essere quella relativa ai prescelti cinque migliori anni del decennio, coincidenti con quella definita ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4, del DPR 34/2000. In tal caso, il quinquennio utilizzato per la valutazione e il calcolo dell'incremento convenzionale premiante coincide con quello scelto per la valutazione della cifra d'affari;

- l'indice di liquidità [art. 19, comma 1, lett. b), DPR 34/2000] deve essere riferito in ogni caso all'ultimo bilancio - in ordine temporale - approvato e depositato, e non invece al bilancio più recente considerato tra quelli scelti nell'ambito del miglior quinquennio. Anche tale criterio interpretativo poggia sulle medesime esigenze di riscontro dell'effettiva solidità economica e finanziaria dell'impresa;

- il reddito netto di esercizio deve essere "di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre" [art. 19, comma 1, lett. c), DPR 34/2000]. In tal senso, il reddito netto di esercizio va desunto dagli ultimi tre bilanci - in ordine temporale - approvati e depositati, e non invece dai tre bilanci più recenti tra quelli ricadenti nel quinquennio economico prescelto dall'impresa;

4) Un chiarimento a parte va fatto in ordine ai lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (categoria OS2), necessari per la dimostrazione del requisito speciale dell'adeguata idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 294/2000. In analogia a quanto applicato alle altre categorie di lavori, si ritiene che:

- i lavori di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del citato D.M. sono quelli riferiti al decennio antecedente alla data di stipula del contratto di attestazione;

- i lavori di cui alla successiva lett. c) del medesimo articolo ("punte sui lavori utili alla qualificazione riferite agli anni e non ai singoli lavori"), sono quelli relativi alla migliore annualità del decennio oppure alla somma delle due migliori annualità o alla somma delle tre migliori annualità, anche non consecutive.

5) Un aspetto di indubbia rilevanza riguarda, infine, l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di attestazione in corso di esecuzione, per i quali non sia stata ancora rilasciata l'attestazione alla data di entrata in vigore del terzo decreto correttivo nonché la possibilità di stipulare contratti integrativi sulla base della nuova normativa. A tal riguardo, si ritiene che:

- per i contratti di attestazione in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2008, le imprese interessate devono fare espressa richiesta alla Soa di applicazione della nuova disciplina transitoria. In tal caso, il contratto decorre, ad ogni effetto di legge, dalla data del 17 ottobre 2008. Di conseguenza, il decennio di riferimento per i lavori e il miglior quinquennio di riferimento per la cifra d'affari, l'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e l'adeguato organico medio annuo sono entrambi riferiti al decennio antecedente a tale data;

- per le attestazioni già rilasciate alla data del 17 ottobre 2008, le imprese possono chiedere l'integrazione e/o la variazione di categorie e/o classifiche, beneficiando del maggiore arco temporale e senza procedere a un rinnovo completo dell'attestazione, utilizzando i lavori eseguiti nell'ultimo decennio antecedente alla data di richiesta di variazione della categoria e/o classifica, a condizione che rimanga invariato il quinquennio economico di riferimento, ossia i requisiti (cifra d'affari, costo delle attrezzature e costo del personale) posseduti dall'impresa in sede di rilascio dell'attestazione originaria. In tal caso, l'attestazione con le intervenute variazioni e/o integrazioni di categorie e/o classifiche mantiene la scadenza originaria e l'attività svolta è soggetta al pagamento del corrispettivo determinato secondo le formule CNC (corrispettivo nuova categoria) e CIC (corrispettivo incremento classifica) di cui all'allegato "E" del DPR 34/2000 e s.m.i.;

- le disposizioni del terzo decreto correttivo non si applicano alla verifica triennale delle attestazioni già rilasciate e vigenti alla data del 17 ottobre 2008. In sede di verifica triennale, pertanto, i requisiti dell'attrezzatura tecnica e dell'organico da valutare sono quelli del quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine triennale e non quelli relativi ai cinque migliori anni dell'ultimo decennio;

- la data del 31 dicembre 2010, indicata dal legislatore come termine finale per l'applicazione di questa disciplina di favore in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, si riferisce alla stipula del contratto di attestazione tra l'impresa e la Soa.

ICI e nuove costruzioni – La sentenza della Cassazione n.24924 del 10 ottobre 2008

La Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire l'obbligo del pagamento dell'ICI anche sugli immobili di nuova costruzione, ancorchè non ultimati, iscritti in catasto.

Il D.lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, infatti prevede che (art. 1 secondo comma) il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni

agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Inoltre il successivo art. 2 lettera a) primo comma, prevede che ai fini dell'imposta ICI, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera inoltre parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Secondo la Cassazione la ragione dell'imposta si basa unicamente sul possesso dell'immobile mentre è irrilevante l'idoneità dello stesso a produrre reddito, tanto che l'art. 8 primo comma del D.lgs. 30/12/1992 n. 504, consente la riduzione dell'imposta e non l'esenzione in caso di fabbricato inagibile o inabitabile.

Inoltre per quanto riguarda la definizione di fabbricato, la Corte ha affermato che l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare o la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità, costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità immobiliare sia considerata "fabbricato" e conseguentemente soggetta ad imposta.

17 ottobre 2008 – Emanato il Bando nazionale per il “Premio Amico della Famiglia 2008”

Con un comunicato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2008, il Dipartimento per le politiche della famiglia rende noto che è stato emanato il bando nazionale per il "Premio Amico della Famiglia 2008".

Il Premio è finalizzato alla diffusione e alla valorizzazione delle iniziative di particolare significato promosse in materia di politiche familiari, il premio è rivolto agli enti locali, alle imprese ed ad altri soggetti pubblici e privati.

I primi classificati riceveranno 100.000 euro, ai secondi andranno 80.000 euro e 60.000 euro ai terzi classificati. Altri premi di 30.000 euro andranno a quei progetti giudicati meritevoli di menzione speciale. A tutti i soggetti premiati sarà concessa la targa per il conferimento del titolo "Amico della famiglia 2008".

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Via della Mercede 9 - 00187 Roma.

Bergamo, 20 ottobre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord